

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Realizzo controllato condizionato dalla residenza

di Alessandro Bonuzzi

Il regime del **realizzo controllato** che contraddistingue le operazioni di **scambio** di **partecipazioni** effettuate tramite **conferimento** trova applicazione solo quando sia la conferitaria che il soggetto scambiato sono **società di capitali residenti**.

L'importante chiarimento è contenuto nella [risoluzione AdE 43](#) di ieri.

È noto che l'operazione di **scambio** di **partecipazione** mediante **conferimento** è regolata, ai fini delle imposte sui redditi, dal [comma 2 dell'articolo 177 del Tuir](#).

La disposizione prevede che le **azioni** o **quote** ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società **conferitaria**

- **acquisisce il controllo** di un'altra società (c.d. "scambiata") ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.](#), ovvero
- **incrementa** (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo,

"sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento".

Non emerge, quindi, alcuna materia imponibile (plusvalenza) in capo al conferente quando il **valore di iscrizione** della **partecipazione** e, pertanto, l'**incremento** di **patrimonio netto** effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulta **pari all'ultimo valore fiscale** – presso ciascun soggetto conferente – della **partecipazione conferita** (c.d. "**neutralità indotta**").

Gli effetti fiscali, pertanto, dipendono dal **comportamento contabile** adottato dalla società conferitaria; da qui deriva la denominazione "realizzo controllato".

Nel caso oggetto della risoluzione di ieri una **società di capitali residente (ALFA)** intendeva **conferire** a valori di libro GAMMA Ltd in BETA Ltd - **due società di diritto inglese e residenti in Inghilterra** controllate al **100%** -, per poi procedere alla fusione tra le due società.

Atteso che il [comma 2 dell'articolo 177 del Tuir](#) non prevede il **requisito della residenza**, nel territorio dello Stato Italiano, dei **soggetti interessati** all'operazione, ALFA ha richiesto all'Amministrazione finanziaria se nello scambio prospettato poteva trovare applicazione la

modalità di determinazione **controllata** della **plusvalenza**.

Nel rispondere al quesito l'Agenzia ha ritenuto applicabili le stesse condizioni di ordine **soggettivo** individuate dal **comma 1** dell'articolo 177, riguardante la **permuta** di **partecipazioni**, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione.

Ciò in ragione del fatto che la norma del Tuir disciplina lo **scambio** di **partecipazioni** nel suo **insieme**, che può avvenire con due diverse modalità, permuta e conferimento.

Ne deriva che, ai fini dell'applicazione del regime del **realizzo controllato**, sia la **società acquirente/conferitaria** sia la **società acquistata/scambiata** devono essere **società di capitali residenti**.

Lo scambio prospettato da ALFA, non rispettando la condizione soggettiva, va assoggettato alla **regola generale** di cui all'[articolo 9 del Tuir](#).

